



Comune di Brugine

Provincia di Padova

Via Roma n. 34 Tel. 049 5806002 – fax 049 5806287

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

BRUGINE, 18-04-2020

DECRETO n. 6

Oggetto: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*», ove si dispone che «*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*»;
- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente*

provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

- il DPCM del 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il DPCM del 4 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. q), che dispone “*sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto..., comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), evitando assembramenti*”;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e, in particolare, l'art. 1 “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”, che dispone “*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il DPCM del 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, che ha introdotto quale misura funzionale al contenimento del contagio il divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta emergenza ovvero per motivi di salute;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020, n. 2019, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*” pubblicato sulla GU Serie Generale n. 79 del 25.03.2020) in vigore dal 26.03.2020;

RICHIAMATE, altresì, le altre disposizioni di legge già vigenti, volte a potenziare il ricorso agli strumenti telematici:

- art. 3bis della Legge n. 241/1990 il quale stabilisce che “*Per consentire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*”;

- art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05 il quale stabilisce che”*Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché per l’effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’art. 14-bis, comma 2), lettera b)*”;

ATTESO che il punto 4 della Direttiva n. 2/2020 del 12.03.2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, stabilisce che “*Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento*”;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’elevato numero dei casi ancora in corso sia sul territorio nazionale che su quello locale;

CONSIDERATO l’indirizzo generale e costante dei decreti sopra richiamati di ridurre quanto più possibile le riunioni, soprattutto se al chiuso, privilegiando modalità telematiche per il loro svolgimento;

DATO ATTO che questa Amministrazione, finora, non ha disciplinato in via regolamentare le modalità di svolgimento delle sedute degli organi istituzionali in video conferenza e con l’utilizzo di altri simili sistemi;

RITENUTO necessario adottare disposizioni urgenti per disciplinare lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in modalità da remoto, al fine di salvaguardare la continuità dell’attività istituzionale durante il periodo emergenziale, nel pieno rispetto delle misure di contenimento e gestione della suddetta emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate dal Governo italiano, per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell’emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti.

1. Di approvare, in via d’urgenza, le disposizioni di cui al presente atto per la disciplina dello svolgimento delle sedute della Giunta Comunale “in videoconferenza”, che consentano al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Sindaco, agli Assessori comunali ed al Segretario comunale, per l’assolvimento delle funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, di collegarsi tra loro in videoconferenza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza;

2. Di disporre che le succitate modalità di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale verranno utilizzate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica;
3. Di disporre, altresì, che le sedute della Giunta Comunale “in videoconferenza” dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, come di seguito indicati:
 - in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di *webcam* e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme *on line*) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
 - la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, di tale circostanza il Segretario Comunale darà evidenza nel relativo verbale, indicando i nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in videoconferenza;
 - la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza;
 - la seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Posizioni organizzative se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità;
 - ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video. Al Sindaco di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
 - la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;
 - il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via

telematica, in funzione delle competenze, *ex art.* 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;

- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (*secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge*);
- la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una *e – mail*, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;
- le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
- la seduta può avvenire in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta comunale, anche con avviso verbale;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la sede comunale;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
- la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco;
 4. Di demandare al responsabile del competente Settore e del Servizio Informatico l'adozione degli adempimenti e/o adeguamenti, rispettivamente, amministrativi e tecnologici, finalizzati al corretto svolgimento delle sedute, secondo le modalità previste, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
 5. Di dare atto che le disposizioni di cui al presente decreto entrano immediatamente in vigore, attesa l'urgenza di garantire la funzionalità della Giunta comunale;
 6. Di trasmettere copia del presente decreto agli Assessori comunali, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e, per conoscenza, ai Consiglieri comunali ed al Revisore unico dei conti
 7. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L'efficacia legale del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione, mentre la pubblicazione e le comunicazioni assolvono una funzione di trasparenza.

IL SINDACO
F.to GIRALDO MICHELE